



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.12.2003
COM(2003) 841 definitivo

2003/0331 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1. Nel corso della riunione del 3 giugno 2003 il Consiglio “Affari economici e finanziari” ha adottato il cosiddetto “pacchetto fiscale” del quale fa parte la Direttiva 2003/49/CE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di diritti fra società consociate di Stati membri diversi¹ (di seguito “la Direttiva”)
2. Considerata la data di adozione ed il fatto che la Direttiva si fonda su una proposta della Commissione del 1998², la Direttiva non è stata tecnicamente adeguata all’adesione dei nuovi Stati membri. Gli adeguamenti tecnici necessari, relativi all’ambito di applicazione (predisposizione degli elenchi di imposte e di imprese interessati per ciascuno Stato aderente) saranno effettuati secondo la procedura prevista dall’articolo 57 dell’Atto di adesione. La presente proposta, perciò, non si occupa degli adeguamenti tecnici.
3. Nelle “dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio” relativo all’adozione della Direttiva, è contenuto il seguente passaggio: “Il Consiglio e la Commissione convengono che i vantaggi della direttiva su interessi e canoni non debbano spettare alle società che sono esenti dall’imposta sul reddito di cui alla direttiva stessa. Il Consiglio invita la Commissione a proporre a tempo debito le modifiche necessarie riguardo a questa direttiva.” La Commissione ha già previsto, in Direttiva, che “è necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro”³ e che “occorre inoltre evitare di precludere agli Stati membri la possibilità di adottare le misure appropriate per combattere le frodi o gli abusi”⁴. La Commissione condivide il punto di vista del Consiglio secondo il quale le disposizioni della Direttiva non dovrebbero presentare lacune tali da consentire di eludere l’imposizione fiscale dei pagamenti di interessi e canoni. La presente proposta rappresenta la risposta della Commissione all’invito del Consiglio.
4. Inoltre, dopo la sua Comunicazione sulla politica fiscale per l’Unione europea⁵ e la sua Comunicazione riguardante le restrizioni che la fiscalità diretta impone alle attività economiche transfrontaliere nel mercato interno e l’individuazione dei possibili rimedi ⁶, la Commissione ha presentato due proposte⁷ volte a modificare le

¹ GUL 157, 26.6.2003, p. 49

² COM(1998) 67 def. – CNS/98/0087, GU C 123 pag. 9

³ considerando 3 della direttiva

⁴ considerando 6 della direttiva

⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale “La politica fiscale dell’Unione europea”, COM (2001) 260 def.

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale “Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l’introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società”, COM (2001) 582 def.

⁷ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi COM (2003) 462 def., e la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, COM (2003) 613 def.

Direttive del Consiglio del 23 luglio 1990 in materia di fiscalità diretta, la prima relativa alla direttiva del Consiglio 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (di seguito ‘Direttiva sulle società madri e figlie’)⁸ e l’altra relativa alla direttiva del Consiglio 90/434/CEE, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (di seguito ‘direttiva fusioni’).⁹ Una parte delle modifiche, volte ad ampliare l’ambito di applicazione delle due direttive, mira a proporre la modifica dell’elenco dei soggetti allegati alle direttive, in modo da renderle applicabili ad altre forme giuridiche societarie finora escluse dal campo di applicazione di tali direttive. La Commissione ritiene opportuno, per evitare sperequazioni o malintesi, seguire lo stesso metodo per quanto riguarda la direttiva relativa agli interessi ed ai canoni. Essa propone quindi di conformare l’elenco di società allegato alla direttiva relativa agli interessi ed ai canoni a quello proposto per la direttiva sulle società madri e figlie.

5. Lo statuto della società europea (*Societas europaea* – SE)¹⁰ entrerà inoltre in vigore l’8 ottobre 2004. La SE darà alle società che operano in più di uno Stato membro la possibilità di costituirsi come un’unica società di diritto comunitario e di potere in tal modo operare all’interno dell’UE seguendo un’unica disciplina societaria ed un unico sistema gestionale e di informativa contabile. Benché lo Statuto della Società europea non contenga disposizioni specificamente rivolte alla fiscalità esso tuttavia richiede che alla SE si applichino le “disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero ad una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale”¹¹. Siffatte società per azioni dei 15 Stati membri, elencate nell’allegato allo Statuto della SE, sono anche comprese nell’elenco di società allegato alla Direttiva interessi e canoni. Praticamente, quindi, la SE già gode dei vantaggi della direttiva interessi e canoni, in quanto lo Stato membro in cui essa ha la sede legale deve accordarle gli stessi vantaggi che accorda al tipo corrispondente di società per azioni nazionale. Tuttavia la Commissione, sia in un’ottica di chiarezza che per sottolineare l’importanza che essa vi riconnette, propone che la SE sia specificamente citata nell’elenco di società allegato alla Direttiva interessi e canoni¹².

⁸ Direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

⁹ Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi, GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L 294 del 10.11.2001.

¹¹ Articolo 9 1. (c) II del Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001.

¹² Lo stesso metodo è applicato nelle proposte di modifica della direttiva sulle società madri e figlie (90/434/CEE) e nella direttiva fusioni 90/435/CEE, in cui la società europea è espressamente inclusa nell’elenco di società cui si applicano le direttive.

6. Infine lo statuto della società cooperativa europea (*Societas cooperativa europaea* – SCE)¹³ è stato adottato il 22 luglio 2003. A partire dal 2006 le società cooperative potranno disporre di questo nuovo istituto giuridico per meglio sfruttare le opportunità transfrontaliere e innalzare la competitività europea. In mancanza di specifiche disposizioni relative alla fiscalità¹⁴ applicabili alla SCE, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di fiscalità nazionali e comunitarie. La Commissione ritiene indispensabile sostenere questo nuovo tipo di società e di predisporre il contesto che consenta alle imprese di fare il miglior uso pratico di tale istituto giuridico. La SCE sarà trattata come le società cooperative che abbiano sede legale negli Stati membri e quindi, indirettamente, fruirà dei vantaggi della direttiva interessi e canoni previsti per i tipi di cooperative nazionali cui la direttiva già si applica. Benché alcuni tipi di cooperative nazionali siano già compresi nell'elenco di società allegato alla direttiva interessi e canoni, si propone di includerne altri nel nuovo allegato alla direttiva, tra cui lo statuto della SCE. Anche se tale inclusione rappresenta più che altro un segnale, come per la SE, volto a sottolineare l'importanza che la Commissione riconnette alla SCE, oltre che volto ad evitare dubbi e incertezze, tale misura assicura che dal 2006 la SCE goda di tutti i vantaggi della direttiva interessi e canoni.

2. COMMENTO AGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Articolo 1

Questo articolo comprende due paragrafi di modifica della direttiva interessi e canoni.

Paragrafo 1:

Il presente paragrafo mira a modificare l'attuale articolo 1, paragrafo 1. Esso chiarisce che gli Stati membri devono accordare i benefici della direttiva solo qualora il pagamento al beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni in questione non sia esente dall'imposta sulle società. Questo riguarda in particolare il caso di una società che, pur soggetta all'imposta sulle società, fruisca tuttavia di un regime fiscale nazionale speciale che esenta i pagamenti di interessi e canoni percepiti dall'estero. In tal caso lo Stato di origine non sarebbe tenuto a esentare tali pagamenti dalla ritenuta alla fonte prevista dalla Direttiva.

Paragrafo 2:

1. L'elenco delle società, di cui all'allegato, cui si applica la Direttiva è sostituito da un nuovo elenco contenente altri tipi di soggetti ed in particolare la Società europea e la Società cooperativa europea. Questa proposta intende estendere i vantaggi della direttiva ad altri tipi di soggetti, comprese le cooperative, le mutue, alcune società non basate su capitale, le casse di risparmio, i fondi e le associazioni con un'attività commerciale ed al riguardo conformerà l'elenco della Direttiva interessi e canoni a

¹³ Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

¹⁴ Considerando 16 dello Statuto SCE

quello contenuto nella proposta di modifica della Direttiva sulle società madri e figlie.

2. La società europea e la SCE sono aggiunte alla lettera z) dell'allegato. Questa nuova voce non segue l'ordine naturale delle lettere, poiché si prevede d'inserire nuove voci nell'allegato, alle lettere da p) a y), in modo da provvedere all'inclusione di taluni tipi di società esistenti negli Stati aderenti secondo la procedura prevista dall'articolo 57 dell'Atto di adesione (sull'adozione delle misure necessarie ad adeguare la normativa comunitaria alle esigenze dell'adesione).

Articolo 2

Questo articolo stabilisce il calendario e le condizioni relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale degli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti ad informare immediatamente la Commissione del recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale e a presentare una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la Direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione¹⁵,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁷,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/49/CE non pone come presupposto esplicito che il beneficiario effettivo del pagamento di un interesse o di un canone sia effettivamente soggetto ad imposizione relativamente a tale pagamento. Per assicurare il conseguimento delle finalità di tale direttiva è necessario prevedere tale presupposto in modo da escludere dai benefici della direttiva 2003/49/CE tutti i casi in cui gli interessi o i canoni ricevuti in pagamento non sono assoggettati ad imposizione fiscale.
- (2) Talune forme societarie non sono state incluse nell'elenco allegato alla direttiva 2003/49/CE, pur trattandosi di società aventi residenza fiscale in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società.
- (3) La società europea o Societas europaea (SE), di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)¹⁸ e alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori¹⁹ è una società per azioni di natura analoga ad altre forme giuridiche di società già contemplate dalla direttiva 2003/49/CE. In un'ottica di chiarezza, la SE dovrebbe essere aggiunta all'elenco di cui all'allegato della Direttiva 2003/49/CE.

¹⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁸ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

¹⁹ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

- (4) La società cooperativa europea (SCE), di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)²⁰ e alla direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori²¹ è una società cooperativa di natura analoga ad altre forme giuridiche di cooperativa, che si propone di inserire nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/49/CE. Di conseguenza la SCE dovrebbe essere aggiunta all'elenco di cui all'allegato della direttiva 2003/49/CE. Esigenze di chiarezza inducono a sostituire tale allegato.
- (5) La direttiva 2003/49/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/49/CE è modificata come segue:

- (1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- “1. I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro, e che sia effettivamente sottoposto ad imposizione sui pagamenti di interessi o canoni in tale altro Stato membro.”
- (2) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei principali provvedimenti nazionali adottati nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

²⁰ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

²¹ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

“ALLEGATO

Elenco delle società di cui all'articolo 3, lettera a)

- a) Le società di diritto belga denominate “société anonyme”/”naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” “société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, nonché le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate.
- b) Le società di diritto danese denominate “aktieselskab” e “anpartsselskab”. Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle “aktieselskaber”.
- c) Le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “bergrechtliche Gewerkschaft”, “Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”.
- d) Le società di diritto greco denominate “ανώνυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”.
- e) Le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato.
- f) Le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d'assurances mutuelles”, “caisses d'épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, “coopératives”, “unions de coopératives” e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale.
- g) Le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’”Industrial and Provident Societies Act”, le “building societies” registrate sotto il regime dei “Building Societies Acts” e le “trustee savings banks” ai sensi del “Trustee Savings Banks Act” del 1989.
- h) Le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società per mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati che esercitano in via esclusiva o principale un’attività commerciale.
- i) Le società di diritto lussemburghese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”,

“société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d'assurances mutuelles”, “association d'épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”.

- j) Le società di diritto olandese denominate “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” e “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”.
- k) Le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, “Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, “Sparkassen”.
- l) Le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese.
- m) Le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” e “vakuutusyhtiö/försäkringsbolag”.
- n) Le società di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”.
- o) Le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.
- z) Le società dotate di personalità giuridica ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le società cooperative istituite ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.”

SCHEDA FINANZIARIA

La presente proposta di direttiva del Consiglio non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio delle Comunità europee.

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO

LA PROPOSTA

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché i suoi principali obiettivi.

La presente proposta aggiorna e migliora una direttiva del Consiglio già esistente (direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi). Le tre modifiche comprese nella proposta contribuiscono agli obiettivi della succitata direttiva specialmente ribadendo il principio secondo cui i benefici della direttiva saranno accordati unicamente allorché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro, estendendo l'ambito di applicazione della direttiva ai tipi di società che ancora non vi rientrano e chiarendo l'applicazione della direttiva alla Società europea ed alla Società cooperativa europea.

IMPATTO SULLE IMPRESE

2. Imprese interessate
 - nei vari settori di attività
 - classi di dimensione delle imprese (percentuale di piccole e medie imprese)
 - aree geografiche particolari della Comunità dove operano tali imprese.

Rispetto all'attuale situazione introdotta dalla Direttiva 2003/49/CE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di diritti fra società consociate di Stati membri diversi, la proposta estenderà i benefici della Direttiva ai tipi di società aggiunti dall'allegato alla direttiva. La proposta non colpisce particolari settori di attività né imprese di una certa dimensione né particolari aree geografiche.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

Non vengono imposti alle imprese nuovi obblighi od oneri fiscali.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

- sull'occupazione
- sugli investimenti e sulla nascita di nuove imprese
- sulla posizione concorrenziale delle imprese.

La proposta migliora il modo di operare della direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003. Ciò potenzierà gli effetti positivi sugli investimenti transfrontalieri, la competitività delle imprese e l'occupazione derivanti dalla direttiva.

5. Indicare se la proposta contiene misure intese a tener conto della specifica situazione delle piccole e medie imprese (requisiti limitati o requisiti diversi, ecc.)

Come chiarito dal primo considerando della direttiva adottata nel giugno 2003 essa si applica solo ai pagamenti di interessi o canoni da parte di una società ad una società consociata stabilita in un altro Stato membro allorché la seconda sia soggetta all'imposta sulle società. Mentre la maggior parte delle piccole e medie imprese non sono strutturate come società soggette all'imposta sulle società nel loro Stato membro, quelle che lo sono potranno beneficiare della proposta di estensione dell'ambito di applicazione della direttiva.

CONSULTAZIONI

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporne le principali osservazioni.

Considerata la natura tecnica della proposta di modifica di una direttiva recentemente adottata non si è ritenuto utile consultare nuovamente gli organismi che hanno formulato osservazioni sulla direttiva di origine. Tali organismi, nella risposta fornita allorché sono stati sentiti per la precedente proposta, hanno già sollecitato un ambito di applicazione quanto più ampio possibile. La materia è stata comunque discussa tra i rappresentanti tecnici delle amministrazioni fiscali degli Stati membri ed i servizi della Commissione.

Le proposte relative alla SE ed alla SCE recepiscono, in parte, le osservazioni fatte dai rappresentanti del commercio e dell'industria in sede di consultazioni su questi due tipi di società.